

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07415/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7415 del 2026, proposto da

Augusto Marrese, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Eleonora Paracuollo, Giulia Del Chiaro, Marzia Amaranto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare del provvedimento di cui all'avviso del 7 maggio 2026 con il quale il Ministero della

Giustizia ha avviato le procedure di scelta della sede da parte dei vincitori del concorso per n. 2.600 posti di Assistente della famiglia dei cancellieri e dei servizi giudiziari (codice 02), inseriti nella graduatoria validata dalla Commissione RIPAM in data 14 aprile 2026, di cui al bando del 30 luglio 2025

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2026 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Lamenta il ricorrente, vincitore del concorso in epigrafe, che l'Amministrazione non abbia ritenuto idoneo, ai fini dell'attribuzione di priorità nella scelta della sede di servizio, la sua condizione di caregiver della moglie, con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, riservando il beneficio ai soli vincitori che siano genitori di figli minori con situazione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.

In disparte per ora ogni altra questione, osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato ma è opportuno integrare il contraddittorio con tutti gli altri soggetti vincitori del concorso aventi potenziale interesse a contrastare la pretesa dedotta in giudizio

Visto che il ricorrente ha chiesto, con istanza contenuta nel ricorso, di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami e che l'art. 41, comma 4 c.p.a., prevede che *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*, ritiene il Collegio di autorizzare l'integrazione del

contraddittorio nei confronti dei suddetti controinteressati “*per pubblici proclami*” da effettuarsi attraverso il sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia dal quale, salvo il rispetto degli obblighi inderogabili previsti dalla normativa sulla riservatezza, risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia, sempre con salvezza degli obblighi inderogabili previsti dalla normativa sulla riservatezza, ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo potrà essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- 3.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la

presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- inoltre, curi che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Con successivo provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore del Ministero della Giustizia, gli oneri eventuali conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, da parte della stessa Amministrazione, di nota dei costi sostenuti ai fini della pubblicazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), dispone gli incumbenti funzionali all'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione;

rinvia la causa in prosieguo cautelare a successiva camera di consiglio da fissarsi da parte del Presidente di questa Sezione.

Vista la richiesta dell'interessato, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ovvero a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Caterina Lauro, Referendario

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Martino

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.